

D.M. 1 Febbraio 1986 - Richiesta chiarimenti al Ministero dell'Interno

Articolo Unico

1 - punto 3.5.2

1. Si chiede di conoscere se la comunicazione dell'autorimessa privata con un fabbricato adibito a civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all'esterno dell'edificio mediante porta aprentesi facilmente dall'interno verso l'esterno essere considerata idonea, come uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in alcun caso essere considerato percorso di esodo.

1) Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani sala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 Febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto Decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.

2. Si chiede di conoscere se per “comunicazione” delle cantine stesse con l'autorimessa possa intendersi anche il solo ed unico accesso.

2) Ai sensi del 1 comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.

3 - punto 1.1.4 autorimesse “a spazio aperto” sorvegliate e non

3. Si chiede di conoscere se i posti macchina debbano necessariamente essere evidenziati con strisce sulla pavimentazione dell'autorimessa o se possa accettata una situazione che preveda 2 o più posti auto in sequenza situati l'uno consecutivo o adiacente all'altro con accesso dalla stessa corsia di manovra.

3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 Febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente evidenziati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

4 - depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita

4. Relativamente ai depositi in locali chiusi e separati di autovetture nuove da immatricolare e/o di autovetture usate comunque in attesa di vendita (che avviene in altra sede), si chiede di conoscere se gli stessi debbano intendersi rientranti nell'attività 92 del D.M. 16/2/82 e se conseguentemente debbano applicarsi le norme di cui al D.M. 1/02/86 ed in tal caso, considerando che le autovetture sono di fatto prove di carburanti e che le manovre di si-stemazione delle stesse vengono espletate da

operatori il più delle volte “a spinta” in quanto le autovetture di che trattasi sono quasi sempre prive di batteria, si chiede di conoscere se per tali depositi si possa fare eccezione considerando: una superficie specifica di parcheggio non inferiore a 10 mq e corsie di manovra (ed eventuali rampe non inferiori a mt. 3).

4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l’alimentazione elettrica sia disconnessa.

Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:

- Autorimesse non sorvegliate:
i posti auto e le corsie di manovra devono essere evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione.
- Autorimesse sorvegliate:
le corsie di manovra devono essere evidenziate con strisce colorate sulla pavimentazione.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P 267/4108 sott. 22

Roma, 26 FEB. 1997

Al Comando Provinciale VV.F.
00100 ROMA
(Rif. 160081 del 03/02/97)

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Richiesta chiarimenti. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

- 1) Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.
- 2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.
- 3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.
- 4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'Errico)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Uff. Segreteria
Prot. n° 160081 del 03/02/1997

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
Roma

OGGETTO: D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.

Al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, si trasmettono a codesto Ispettorato le seguenti richieste di chiarimenti:

1. punto 3.5.2

si chiede di conoscere se la comunicazione dell'autorimessa privata con un fabbricato adibito a civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all'esterno dell'edificio mediante porta aprentesi facilmente dall'interno verso l'esterno essere considerata idonea, come uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in alcun caso essere considerato percorso di esodo.

2. risposta a quesito n. 7100/4108 del 20/5/1989:

si chiede di conoscere se per "comunicazione" delle cantine stesse con l'autorimessa possa intendersi anche il solo ed unico accesso.

3. punto 1.1.4 autorimesse "spazio aperto" sorvegliato e non:

si chiede di conoscere se i posti macchina debbano necessariamente essere evidenziati con strisce sulla pavimentazione dell'autorimessa o se possa accettata una situazione che preveda 2 o più posti auto in sequenza situati l'uno consecutivo o adiacente all'altro con accesso dalla stessa corsia di manovra.

4. depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita: quesito.

Relativamente ai depositi in locali chiusi e separati di autovetture nuove da immatricolare e/o di autovetture usate comunque in attesa di vendita (che avviene in altra sede), si chiede di conoscere se gli stessi debbano intendersi rientranti nell'attività 92 del D.M. 16/2/82 e se conseguentemente debbano applicarsi le norme di cui al D.M. 1/02/86 ed in tal caso, considerando che le autovetture sono di fatto prove di carburanti e che le manovre di sistemazione delle stesse vengono espletate da operatori il più delle volte "a pinta" in quanto le autovetture di che trattasi sono quasi sempre prove di batteria, si chiede di conoscere se per tali depositi si possa fare eccezione considerando: una superficie specifica di parcheggio non inferiore a 10 mq e corsie di manovra (ed eventuali rampe) non inferiori a mt. 3.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Enrico Marchionne)